

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO ELETTRICO ELETTRONICO E SISTEMISTICO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Art. 1

Il presente regolamento concerne attribuzioni, gestione e funzionamento del Dipartimento Elettrico Elettronico e Sistemistico dell'Università di Catania.

Art. 2 - Costituzione

Il Dipartimento Elettrico Elettronico e Sistemistico (DEES) è costituito dai docenti afferenti ai settori disciplinari dell'Ingegneria Elettrica, Elettronica e Sistemistica. Dal momento della sua istituzione, avvenuta il 1° gennaio 1991 con D.R. n. 610, i settori disciplinari compresi risultano i seguenti:

- I17X Elettrotecnica
- I18X Convertitori, macchine e azionamenti elettrici
- I19X Sistemi elettrici per l'energia
- K01X Elettronica
- K04X Automatica
- K10X Misure elettriche ed elettroniche

Art. 3 - Funzioni del Dipartimento

3.1 Attività istituzionali

Il DEES promuove e coordina la ricerca relativa alle tematiche nel campo dell'ingegneria Elettrica Elettronica e dei Sistemi dell'Università di Catania, e concorre, in collaborazione con i consigli di corso di laurea e di diploma, con gli organi direttivi delle scuole di specializzazione e a fini speciali, alla relativa attività didattica.

L'attività di ricerca scientifica, teorica e applicata, viene svolta secondo le linee programmatiche preventivamente approvate dal Consiglio di Dipartimento. A tal fine, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente ricercatore, il DEES:

1. organizza ricerche interne o convenzionate, consulenze, contratti e attività conto terzi, ai sensi dell'art. 66 del DPR 382/80;
2. istituisce e gestisce centri di studio e laboratori, ai sensi dell'art. 85 del citato DPR.

Il Dipartimento, per progetti di ricerca di rilevante interesse per l'Ateneo può avvalersi, entro i limiti indicati nello Statuto dell'Università di Catania, dell'opera di ricercatori di chiara fama provenienti da istituti di ricerca nazionali ed internazionali.

3.2 Attività didattiche

Il DEES:

1. concorre alle attività didattiche dei Corsi di Laurea e di Diploma dell'Università di Catania in base alle competenze didattico-scientifiche degli insegnamenti ad esso afferenti;
2. intraprende o partecipa ad iniziative di sperimentazione di nuove attività didattiche, secondo

- le previsioni dell'art.92 del DPR 382/80;
3. coordina e favorisce l'utilizzazione a fini didattici delle strutture e dei servizi di dipartimento, fornisce supporti operativi per lo svolgimento degli insegnamenti, degli studi e delle tesi di laurea, promuove l'espletamento di periodi di tirocinio pratico e di corsi di aggiornamento professionale;
 4. propone l'istituzione di dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento e scuole dirette a fini speciali e organizza i relativi corsi;
 5. svolge attività didattiche libere secondo programmi concordati anche con docenti di insegnamenti non consociati;
 6. promuove, su parere conforme della giunta, servizi culturali pubblici (seminari, conferenze, mostre, ecc.).

Art. 4 - Afferenze, affiliazioni e cessazioni

Al Dipartimento possono afferire, indipendentemente dalla Facoltà di appartenenza, tutti i docenti che esplicano i loro compiti nell'ambito dei settori disciplinari dell'Ingegneria Elettrica Elettronica e Sistemistica. Le nuove domande di afferenza e le cessazioni sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

Sono organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta (GdD) e il Consiglio (CdD).

Art. 6 - Direttore del Dipartimento

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento dai membri del Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive, ed è nominato dal Rettore.

Ai fini dell'elezione, il Decano dei professori di prima fascia del Dipartimento:

- a. fissa le date per l'elezione in modo che questa possa concludersi entro il 15 settembre precedente la scadenza del mandato del Direttore in carica;
- b. nomina una commissione elettorale da lui presieduta col compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni sui quali delibera in via definitiva;
- c. convoca una seduta del Consiglio, da tenersi almeno dieci giorni prima della data delle votazioni, per consentire la presentazione di candidature e programmi per la Direzione del Dipartimento.

A parità di voti, tra un professore di prima fascia e uno di seconda fascia prevale quello di prima fascia e tra due professori della stessa fascia prevale quello con maggiore anzianità nel ruolo ed a parità di questa prevale quello con un maggiore anzianità anagrafica.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

Il Direttore decade in caso di cessazione del requisito di tempo pieno. In caso di cessazione anticipata o dimissioni del Direttore il Decano dei professori di prima fascia, entro quindici giorni, provvede ad indire le operazioni di elezione di un nuovo Direttore che dura in carica sino al compimento del triennio per cui era stato eletto il precedente. Ai fini di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a metà del triennio.

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei relativi deliberati; con la collaborazione della Giunta promuove le

attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

Il Direttore delega annualmente le proprie funzioni ad un professore di ruolo del Dipartimento per i casi di impedimento temporaneo. Tale delega è possibile nel caso in cui il C.d.D. non abbia provveduto a designare, assieme al Direttore, il Vice Direttore o nel caso in cui questi sia indisponibile.

Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi (eventualmente prorogabile di altri 4 mesi, su delibera del Consiglio) il direttore decade.

Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta, esercita le seguenti attribuzioni:

1. predispone annualmente entro i limiti stabiliti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, le richieste di finanziamenti e di assegnazione di personale non docente per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale, nonché per lo svolgimento dell'attività didattica, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione;
2. propone il piano annuale delle ricerche del Dipartimento e la eventuale organizzazione di centri di studio e laboratori anche in comune con altri Dipartimenti dell'Università di Catania o di altra Università sia italiana che straniera o con il CNR o con altre Istituzioni Scientifiche; predispone i relativi necessari strumenti organizzativi ed eventualmente promuove convenzioni tra Università ed altri Enti interessati;
3. presenta al Consiglio di Dipartimento il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, predisposti dal Segretario amministrativo, corredandoli di una dettagliata relazione che illustri tra gli altri i seguenti aspetti:
 - a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso nel Dipartimento;
 - b) eventuali esigenze sopravvenute e di adattamento in corso d'anno;
 - c) conseguimento delle finalità preventivate nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica, nonché nella collaborazione scientifica per attività a carattere interdipartimentale o interuniversitaria;
 - d) risultati generali della gestione e variazione rispetto alle previsioni in corso di esercizio;
- 4) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per la loro attività didattica e scientifica, nonché per il funzionamento dei dottorati di ricerca;
- 5) provvede all'acquisto degli strumenti, lavori, materiale bibliografico e quanto serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative fatture, sempre fatta salva l'autonomia dei gruppi di ricerca nella gestione dei fondi loro specificatamente assegnati.

Al fine dell'espletamento delle attribuzioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, il Direttore registra le richieste di finanziamento e di ricerca, presentate dai professori e ricercatori singolarmente o in gruppo, e ne dà comunicazione al Consiglio per ogni ulteriore deliberazione;
- 6) cura a che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli;
- 7) agisce nei confronti di terzi limitatamente ai casi previsti dalla legge, fermo restando che la rappresentanza legale del DEES è esercitata dal Rettore dell'Università di Catania.

Art. 7 - La Giunta del Dipartimento

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art.6 del presente regolamento. Affida ai docenti gli insegnamenti dei dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione, valutandone comparativamente le richieste; a parità di qualificazione nell'area disciplinare, prevale, ai fini dell'affidamento dell'insegnamento, la fascia più elevata

Essa si riunisce su convocazione da parte del Direttore o su esplicita richiesta di almeno un

terzo dei componenti.

La Giunta è composta dal Direttore che la presiede, da due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia, due ricercatori, un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, dal Segretario amministrativo con voto consultivo.

I componenti della Giunta vengono eletti nell'ambito delle relative categorie con voto limitato ad uno. I componenti nell'ambito dei professori di ruolo e dei ricercatori vengono eletti di norma nella stessa adunanza in cui avviene l'elezione del Direttore; il rappresentante del personale tecnico-amministrativo viene eletto in un'apposita assemblea straordinaria della categoria convocata dal Direttore. Qualora componenti nell'ambito dei professori di ruolo e dei ricercatori non fossero eletti nella stessa adunanza in cui avviene l'elezione del Direttore saranno eletti successivamente in apposite assemblee straordinarie delle categorie interessate convocate a cura del Direttore.

Gli assistenti ordinari sono equiparati ai ricercatori. I professori incaricati che sono anche assistenti ordinari dispongono dell'elettorato attivo e passivo dei ricercatori, i professori incaricati che non sono assistenti ordinari dispongono dell'elettorato attivo dei professori di ruolo di seconda fascia.

Non dispongono dell'elettorato passivo il Direttore ed il Segretario amministrativo.

Per la validità delle votazioni è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto.

A parità di voti prevale la maggiore anzianità nel ruolo ed a parità anche di questa prevale la maggiore anzianità anagrafica.

I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. In caso di dimissioni o di cessazione anticipata di uno dei componenti della Giunta il Direttore, entro quindici giorni, convoca la categoria interessata per l'elezione del sostituto, che dura in carica sino al compimento del triennio per cui era stato eletto il precedente. Ai fini di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a metà del triennio.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento

Il Consiglio del Dipartimento è costituito da:

- a) i professori di ruolo e fuori-ruolo, i ricercatori, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento, nonchè fino alla loro cessazione i professori incaricati, afferenti al Dipartimento;
- b) il Segretario Amministrativo
- c) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- d) un rappresentante degli studenti di ciascuno dei dottorati di ricerca del Dipartimento con sede amministrativa nell'Università di Catania;
- e) tre rappresentanti degli studenti degli insegnamenti che afferiscono al Dipartimento così suddivisi: uno per il corso di Laurea e di Diploma in Ingegneria Elettrica, uno per il corso di Laurea e di Diploma in Ingegneria Elettronica ed uno per il corso di Laurea in Ingegneria Informatica.

I rappresentanti di cui in c), d), e) sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie con le modalità indicate nel regolamento Generale di Ateneo.

I rappresentanti di cui in c) restano in carica tre anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Per essi il corpo elettorale è costituito dal personale tecnico-amministrativo che alla data del bando di convocazione per l'elezione è in servizio presso il Dipartimento; al Segretario amministrativo spetta solo l'elettorato attivo.

I rappresentanti di cui in d) ed e) restano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta. Per ciascuno dei rappresentanti di cui in d) il corpo elettorale è costituito dagli studenti che alla data del bando di convocazione per l'elezione sono iscritti al relativo dottorato. Per i rappresentanti di cui in e) il corpo elettorale per gli studenti di un

Corso di Laurea o di Diploma è costituito da quelli che alla data del bando di convocazione per l'elezione sono iscritti a tale Corso.

In caso di dimissione o cessazione anticipata di un rappresentante cui in c), d) viene eletto un sostituto; in caso di dimissione o cessazione anticipata di un rappresentante di cui in e) gli subentra il primo dei non eletti dello stesso corso cui appartiene quello che cessa. Ogni sostituto dura in carica sino al compimento del periodo per cui era stato eletto il precedente. Ai fini di una rielezione si tiene conto di tale periodo se esso è di durata superiore a metà del mandato.

Il Consiglio può deliberare di accettare la partecipazione alle assemblee di rappresentanti di enti pubblici di ricerca, in regime di reciprocità.

Il Consiglio è convocato dal Direttore quanto se ne presenta la necessità o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta.

Per quanto concerne la validità delle adunanze, la validità delle deliberazioni prese dal Consiglio di Dipartimento e la relativa verbalizzazione, valgono le norme previste dal Regolamento Generale di Ateneo. Al fine del computo del numero legale per la validità dell'assemblea si tiene conto dei professori fuori ruolo solo se vi prendono parte.

Il Consiglio di Dipartimento esercita le seguenti attribuzioni:

- 1) detta i criteri generali per:
 - a) l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca e per le attività didattiche, che dovranno tener conto di eventuali esigenze sopravvenute e di adattamenti che si rendano indispensabili in corso d'anno;
 - b) l'impiego coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione;
- 2) approva le proposte di cui ai punti 1) 2) e 3) dell'art. 6 formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, nonché il bilancio di previsione ed il rendiconto consuntivo;
- 3) approva i singoli piani di studio e di ricerca per il conseguimento del dottorato di ricerca;
- 4) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori ed al conferimento delle supplenze da effettuare da parte del Consiglio di Facoltà, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento; quando trattasi di professori ordinari e straordinari partecipano alle sedute i soli appartenenti alla medesima categoria; quando trattasi di professori di seconda fascia partecipano solo i professori di ruolo;
- 5) dà pareri sulla istituzione, la soppressione o la modificazione delle discipline in statuto, limitatamente alle discipline di propria pertinenza;
- 6) approva la istituzione dei dottorati di ricerca su proposta di gruppi di docenti,
- 7) formula proposte preliminari per la costituzione dei Centri interdipartimentali di ricerca e di Centri interdipartimentali di servizi ovvero esprime parere obbligatorio per la sperimentazione organizzativa e didattica circa la proposta di costituzione di centri di servizi interdipartimentali di cui è interessato;
- 8) dà pareri in ordine alla stipula di contratti, di cui all'art.46 dello Statuto dell'Università di Catania, con professori e tecnici nonché di convenzioni con enti pubblici e privati per l'uso di strutture extra universitarie;
- 9) collabora con gli organi di governo dell'Università e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, all'elaborazione ed all'attuazione di programmi d'insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;

Per quanto concerne il punto 3) partecipano alla votazione solo i componenti di cui in a) e d).

Per quanto concerne i punti 1 sub a), 5), e 6) partecipano alla votazione solo i componenti di cui in a) e per il punto 1 sub b) partecipano anche i rappresentanti del personale non docente con solo voto consultivo.

Delle riunioni del Consiglio il Segretario amministrativo redige un verbale, firmato dallo stesso e dal Direttore. Il Segretario, nella redazione del verbale, è coadiuvato dal più giovane dei docenti. L'originale del verbale, dopo l'approvazione del C.d.D., viene trasmesso al Rettore; copia di

esso resta a disposizione presso la Segreteria del Dipartimento e stralci vengono trasmessi al C.d.F. e ai C.C.L. per quanto di competenza.

Tutta l'attività amministrativa e contabile del Dipartimento viene regolata dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Catania.

Art. 9 - Sezioni del Dipartimento

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni di durata annuale. All'inizio di ogni anno accademico il Consiglio di Dipartimento, nella sola componente dei professori di ruolo, ricercatori e professori incaricati, stabilisce in funzione dei temi di ricerca il numero delle sezioni e le modalità di funzionamento. L'adesione alle sezioni è libera. E' ammessa l'adesione a più sezioni.

Le sezioni non possono avere in nessun caso autonomia amministrativa nè organi di governo propri.

Art. 10 - Servizi del Dipartimento

Il D.E.E.S. utilizza per le proprie attività istituzionali i servizi per la didattica e la ricerca.

Sono già operanti il servizio Biblioteca e vari Laboratori. Altri ne potranno essere istituiti in seguito.

Il Consiglio di Dipartimento delega uno dei docenti a curare il relativo servizio. Il docente incaricato propone un regolamento per il miglior funzionamento del servizio stesso. I laboratori, gestiti dai rispettivi addetti, sono affidati alla supervisione ed al controllo della gestione d'uso e di quella amministrativa dei rispettivi responsabili di Laboratorio, designati dal C.d.D. fra i docenti o fra i tecnici laureati del DEES.

Qualora il docente incaricato volesse rinunciare al mandato, il Consiglio, valutate le motivazioni, può accettare le dimissioni e incaricare altro docente a continuare il mandato.

Art. 11 - Ricorso contro le decisioni del Consiglio

Avverso le deliberazioni del Consiglio di Dipartimento lesive, a giudizio degli interessati, dei diritti ed in particolare del principio di libertà della ricerca e dell'insegnamento è ammesso il ricorso al Rettore entro dieci giorni successivi alla deliberazione oggetto di contestazione.

Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione espressi nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 12 - Rinvii

Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni del DPR 382/80, nonché le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo e le norme di funzionamento interno deliberate dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 13 - Modifiche del regolamento

Ogni modifica al presente Regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento.